



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA BRIGATA SASSARI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione C.C. N. 84 del 29/12/2000

Modificato (art. 36) con Deliberazione C.C. N. 70 del 30/12/02

Modificato con Deliberazione C.C. N. 11 del 29/01/2010

Modificato con Deliberazione C.C. N. 69 del 29/12/2017

PARTE PRIMA

DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE AREE PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché del Decreto Legislativo del 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2

Insegne

- 1) Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2) Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
- 3) In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
- 4) Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) Bandiere orizzontali (in aggetto da una costruzione);
 - b) Bandiera verticale(in aggetto da una costruzione)

- c) Frontali;
 - d) A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali
 - e) Su palina (insegna collocata su supporto proprio)
- 5) Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
- Per quelle individuate ai precedenti punti a) b) c) e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq;
 - Per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq;
- 6) la collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, viene disciplinata dal presente regolamento.
- 7) Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 3

Preinsegna

- 1) Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simbolo o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

Articolo 4

Sorgente luminosa

- 1) E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Articolo 5

Cartello

- 1) Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc... Può essere luminoso per luce propria che per luce indiretta.
- 2) La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o sull'esistente (cartello a parete)

Articolo 6

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

- 1) Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera, l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminosa per luce indiretta.
- 2) La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 7

Segno orizzontale reclamistico

- 1) E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 8

Manifesto

- 1) Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 2) La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi previsti.

Articolo 9

Impianti di pubblicità di servizio

- 1) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 10

Impianti di pubblicità o propaganda

- 1) Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e si possono individuare in:
 - **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o un marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dall'art. 16, installata nella sede

di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

- **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinata dal successivo art. 21;
- **Bacheca:** si intende la vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- **Tende** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- **Impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminosa per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq 18;
- **Impianti di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
- **Vetrofanie:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- **Impianti di pubblicità o propaganda:** si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate;
- **Impianti fissi per le affissioni:** sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100.

- 2) La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui al successivo art. 32.
- 3) La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 22 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 11

Collocazione vietata

- 1) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - In corrispondenza delle intersezioni;

- Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - Sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico;
 - Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
- 2) La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 10 è sempre vietata sulle aree private.
 - 3) La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 18.

Articolo 12

Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50Km orari o in prossimità di strade dove ne è consentita l'installazione, o è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m dal limite della carreggiata,
 - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - h) 250 m prima delle intersezioni;
 - i) 100 m dopo le intersezioni;
 - j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale o in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistono a distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata costruzioni, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a tre metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 11, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempre che i mezzi pubblicitari per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne l'efficacia ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione.
6. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
7. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
8. A una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m. è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 1 lettere b) c) d) e) f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. ***Tuttavia, qualora esigenze di efficacia del messaggio pubblicitario contenuto nella preinsegna, rappresentate dal richiedente, suggeriscano una collocazione della preinsegna ad una distanza inferiore alla suddetta minima di metri 100 (cento), tale collocazione sarà consentita esclusivamente nel pieno rispetto del principio della garanzia dello spazio di avvistamento in sicurezza, in misura tale da non pregiudicare la sicurezza stradale.***

Articolo 13 Collocazione in centro abitato

- 1) La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dall'art. 15 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 50 m lungo le strade urbane prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione e delle intersezioni;
 - 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e le intersezioni;
 - **1 m** dal limite della carreggiata;
 - 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.
- 2) Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 12, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempre che i mezzi pubblicitari per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne l'efficacia ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione.
- 3) Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

4) L'installazione delle preinsegne, così come definite dall'art. 3 del presente regolamento è autorizzata alle seguenti condizioni:

- a) Le preinsegne hanno forma rettangolare, dimensioni di metri 1 x metri 0,20, fondo di colore tale da non generare confusione con la segnaletica stradale, scritta con caratteri alfanumerici e altri segni distintivi aziendali, di vari colori ad eccezione del rosso;**
- b) E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di cinque preinsegne per senso di marcia;**
- c) Ogni struttura di cui alla precedente lettera b, può essere installata, in deroga alle distanze di cui ai commi 1 e 2, rispettando la distanza minima di mt. 5 dalle intersezioni, dai segnali di pericolo, di divieto e di obbligo;**
- d) qualora l'installazione della preinsegna parallela al senso di marcia, in prossimità di intersezioni con limitato campo di visibilità, pregiudichi la sicurezza stradale, la preinsegna potrà essere collocata, in modo non parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in modo non aderente ai fabbricati, fino ad una distanza minima di mt 12 (metri dodici) dall'intersezione purchè a non meno di metri 1,00 (uno) dal limite della carreggiata. Resta fermo in ogni caso il principio in base al quale le preinsegne devono essere installate in modo tale da consentirne l'avvistamento in tutta sicurezza su ogni tipo di viabilità.**

Articolo 14 **Dimensioni massime**

- 1) Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq 6, ridotta a m 3 nel caso di collocazione entro la distanza di Km 5 dal cartello di indicazione del centro abitato.
- 2) Nel centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 15 **Collocazione di cartelli pubblicitari con carattere di provvisorietà**

- 1) Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 34.
- 2) La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali.
- 3) La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli art. 12 e 13 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
- 4) Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo 1°, capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi.

Articolo 16

Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

- 1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3) Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 32 del regolamento.
- 4) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- 5) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 17

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

- 1) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
- 2) Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiori ai trecento metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose posti a meno di quindici metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga.
- 3) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 4) La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 18

Caratteristiche particolari delle insegne

- 1) Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.

- 2) La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,20.
- 3) Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
- 4) In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione all'Ufficio Tecnico del progetto di facciata, che verrà inviato all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica di quanto di competenza.
- 5) Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- 6) E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici.
- 7) E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Articolo 19

Caratteristiche delle tende e bacheche

- 1) Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima della quota del marciapiede di m 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm 20 rispetto alla lunghezza del marciapiede e comunque non superiore a m 2
- 2) E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10
- 3) La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 20

Caratteristiche e installazioni di targhe professionali e di esercizio

- 1) Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50x25

Articolo 21

Targhe pubblicitarie

- 1) Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50x25.
- 2) Sono consentite solo nei casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 22

Pubblicità fonica

- 1) La pubblicità fonica nei centri abitati è autorizzata dal Comune. Fuori dai centri abitati è autorizzata dall'Ente proprietario della strada.
- 2) La pubblicità fonica è consentita, nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 20,00.
- 3) Nel centro abitato la pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- 4) Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- 5) Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.
- 6) Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
- 7) La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.
- 8) L'autorizzazione per la pubblicità elettorale è rilasciata dal Sindaco, nel caso in cui la stessa si svolga su territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

CAPO III

DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI

Articolo 23

Stazioni di rifornimento di carburante

- 1) Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazioni di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq.
- 2) Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui agli artt. 12 e 13 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
- 3) All'interno dei centri abitati, la distanza minima da tutti gli altri cartelli non può essere inferiore a m. 20.
- 4) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati.

Articolo 24

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

- 1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale e in corrispondenza degli accessi.

- 2) Dal computo della superficie dei cartelli sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- 3) Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato
- 4) In ognuno dei suddetti casi si applicano tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 25

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

- 1) Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ecc, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

Articolo 26

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

- 1) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
- 2) Per essi non si applicano i divieti di cui all'art. 11 e le distanze di cui agli artt. 12 e 13 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- 3) Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma che garantiscano al momento dell'utilizzo, una buona aderenza dei veicoli.

Articolo 27

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine standardi bandiere

- 1) L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
- 2) L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la pubblicità per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
- 3) L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
- 4) Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste si riducono rispettivamente a 50 m fuori dai centri abitati e a 12,5 m nel centro abitato.
- 5) Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
- 6) La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle distanze da rispettare.

Articolo 28

Messaggi a pubblicità variabile

- 1) Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 2) Entro il centro abitato il periodo di variabilità ammesso è di tre minuti.

Articolo 29

Pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi

- 1) I cartelli pubblicitari dovranno essere sistemati ad almeno tre metri dalla linea limite del campo da gioco e non dovranno essere fissati al suolo; potranno essere altresì sistemati verticalmente a ridosso della rete di recinzione su sostegni indipendenti dalla stessa rete.
- 2) L'assegnazione degli spazi pubblicitari avverrà seguendo l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza.
- 3) La collocazione dei pannelli pubblicitari avverrà partendo dal centro del campo dal lato opposto alle tribune e proseguendo poi all'installazione alternativamente al lato destro e al lato sinistro.

Articolo 30

Disciplina delle tende

- 1) Le tende, così come definite al precedente art. 10 possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.
- 2) Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- 3) E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 31

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

- 1) I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Tabelloni per affissioni in lamiera di acciaio zincata spessore 12/10, sostenuto da profili in angolare di acciaio zincato dimensioni 30x30x 3, completi di targhetta cm. 60x24 riportante a mezzo serigrafia con la dicitura "Comune di Dolianova Affissioni di natura Sociale, sportiva, ecc.", dimensioni utili del tabellone cm. 200x140 di altezza, il tutto verniciato di colore verde;
 - b) Tabelloni per affissione in lamiera di acciaio zincata spessore 12/10, sostenuto da profilati in angolare di acciaio zincato dimensioni mm 30x30x3, completi di targhetta cm 60x24 riportante a mezzo serigrafia con la dicitura "comune di Dolianova Affissioni di natura

commerciale”, dimensioni utili del tabellone cm 200x140 di altezza, il tutto verniciato di colore verde.

Articolo 32

Pubblicità su veicoli

- 1) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- 2) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) Che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) Che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) Che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) Che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) Che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 3) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) Che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) Che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) Che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) Che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) Che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 4) In tutti i casi, le scritte, i simboli e le combinazioni dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 5) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 6) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 33

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

- 1) Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento;
- 2) Fuori centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenza:
 - Per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S competente per territorio
 - Per le strade regionali provinciale e comunali di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni,
 - Per le strade militari al comando territoriale competente;
- 3) All'interno del centro abitato, di cui all'art. 1, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre il Comune.
- 4) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle presenti disposizioni e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente ferroviario previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 34

Presentazione della domanda al Comune

- 1) La domanda da compilarsi sugli appositi moduli, in competente bollo, deve essere presentata al protocollo del Comune, corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dell'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) Planimetria catastale dove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta all' Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4/01/68 n° 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.

- f) Per gli impianti pubblicitari luminosi copia dichiarazione di conformità con la quale la ditta installatrice attesta il rispetto delle norme ai sensi dell'art. 9 della legge 05/03/90 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
 - g) Copia nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
- 2) Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 35 **Casi particolari**

- 1) Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b) c) d) e) g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
- 2) L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenze di attività prive di vetrina al piano terra.
- 3) Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
- 4) Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5 viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio. Quando le medesime non riguardano direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq 300 (20x15).
- 5) Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Articolo 36 **Rilascio dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Tecnico entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenza in materia di pubblicità con il Comune.
- 2) L'ufficio Tecnico provvede a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate all'Ufficio Tributi per quanto di competenza. Il suddetto ufficio esprimerà la propria valutazione ed emetterà gli eventuali provvedimenti inerenti l'osservanza delle norme in materia di imposta sulla pubblicità entro 30 giorni.
- 3) Il termine rimane sospeso nel caso in cui un ufficio inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata,

che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

- 4) Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici esterni al comune. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.
- 5) In caso di diniego questo deve essere motivato.
- 6) La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 05/02/1992 n° 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'Ufficio di Polizia Municipale, ai fini delle norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente atto.

Articolo 37

Interventi di sostituzione e modifica

- 1) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende concessa.

Articolo 38

Termine di validità dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.
- 2) L'autorizzazione deve essere intestata al soggetto richiedente.

Articolo 39

Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
- 2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 34 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
- 3) Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 34.

Articolo 40

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione e di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare
 - numero dell'autorizzazione
 - progressione km del punto di installazione
 - data di scadenza
- 2) Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
- 3) La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 4) L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
- 5) L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
- 6) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 41

Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso aderisce;
 - La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - La mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

TITOLO V VIGILIANZA

Articolo 42 Vigilanza

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. E' altresì obbligato a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte della Polizia Municipale deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
- 3) Decorso tale termine il Comune, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

PARTE II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 Ambito di applicazione

- 1) La presente parte del regolamento disciplina l'applicazione nel territorio del Comune, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente di una imposta e di un diritto a favore di questo Comune.

Articolo 44 Classificazione del Comune e delle località del territorio Comunale agli effetti delle tariffe

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si da atto che questo Comune fa parte della **classe V**, risultandovi dal 31 dicembre **2016** una popolazione residente, quale risulta dai dati Anagrafici, di **9.697** abitanti.
- 2) Pertanto le località del Comune vengono classificate in un'unica categoria alla quale si applicano le tariffe normali.

Articolo 45

Presupposto dell'imposta

- 1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percettibili è soggetta all'imposta della pubblicità prevista dal presente capo.
- 2) Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 46

Soggetto passivo

- 1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2) E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

Articolo 47

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento cm quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 7) Qualora la pubblicità di cui agli ordinari venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 48

Dichiarazione

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 46 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al congruaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 49

Pagamento dell'imposta

- 1) L'imposta è dovuta per la pubblicità annuale, per anno di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune con arrotondamento a **1,00 €** per difetto se la frazione non è superiore a **0,50 centesimi** o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a **€ 1.549,37**.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 50

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso

motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 164, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163, nel caso di riscossione coattiva della Tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 51

Pubblicità ordinaria

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie.
- 2) Per la pubblicità, di cui al comma precedente che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%
- 3) Qualora la pubblicità del presente articolo venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Articolo 52

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- 1) Per la pubblicità, effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiane o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 2) Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari a metà delle rispettive tariffe.
- 4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista

Articolo 53

Pubblicità effettuata con veicoli

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 51 comma 1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 51 comma 2.
- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
- 3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascuno anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli
- 4) Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui la presente comma è raddoppiata.
- 5) Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 6) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 54

Pubblicità eseguita con striscioni

- 1) Per la pubblicità, effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta è stabilita, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.

Articolo 55

Pubblicità effettuata con aeromobili

- 1) Per la pubblicità, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, la tariffa dell'imposta, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, ed è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità venga eseguita.
- 2) Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista nel precedente comma.

Articolo 56
Pubblicità eseguita in forma ambulante

- 1) Per la pubblicità, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità, di materiale distribuito.

Articolo 57
Pubblicità sonora

- 1) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità, e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 58
Riduzione dell'imposta

- 1) La tariffa dell'imposta è ridotta a metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

Articolo 59
Esenzione dall'imposta

- 1) Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità, realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività, negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché, siano attinenti all'attività da essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa a giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Articolo 60

Autorizzazione – Esclusione del comune da qualsiasi responsabilità

- 1) La esposizione della pubblicità deve essere preventivamente autorizzata dal Comune a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 48.
- 2) L'autorizzazione s'intende rilasciata salvo diritti dei terzi e nella presunzione che il richiedente abbia ottemperato agli obblighi in materia fiscale, urbanistica ecc
- 3) Il Comune rimane esente da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle disposizioni vigenti e disciplinanti le materie suindicate e di qualsiasi altra norma riguardante l'oggetto del manifesto, avviso, disegno ecc.

Articolo 61

Limitazione e divieti all'esposizione della pubblicità

- 1) In relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, all'Amministrazione è riservato il potere di:
 - a) negare l'autorizzazione ed esporre, trasversalmente alle strade e alle piazze, striscioni o altri mezzi simili di pubblicità;
 - b) richiedere la modifica o la sostituzione di insegne, iscrizioni ed altre forme pubblicitarie visive.
- 2) L'autorizzazione ad effettuare pubblicità in forma ambulante e o sonora può essere rifiutata qualora ostino ragioni di decoro o di natura estetica o ambientale.

Articolo 62
Pubblicità effettuata su aree e spazi comunali

- 1) Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

Articolo 63
Pubblicità collocata su proprietà privata

- 1) Per la pubblicità da collocarsi su proprietà privata, spetta al richiedente di ottenere il nulla osta del proprietario del fabbricato, dell'area ecc, non assumendo il Comune alcuna responsabilità verso terzi per eventuali danni o per inadeguatezza del canone di affitto corrisposto per lo spazio occupato.

Articolo 64
Spostamenti di mezzi pubblicitari

- 1) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di ordinare qualsiasi spostamento di materiale pubblicitario sia per esigenza di natura estetica ed ambientale che per causa di forza maggiore o per esigenza dei servizi comunali.
- 2) Qualora si tratti di pubblicità permanente, il committente può rinunciare alla nuova esposizione della pubblicità in altra località; in tale eventualità il comune è tenuto a rimborsargli la quota di imposta relativa al periodo di esposizione non usufruito.

Articolo 65
Oneri relativi all'esposizione della pubblicità

- 1) Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le costruzioni delle armature occorrenti, la manutenzione delle tabelle e armature stesse, il ripristino delle pareti, la loro tinteggiatura e gli spostamenti, che dovessero eseguirsi in forza della norma di cui ai precedenti articoli sono ad esclusivo carico del contribuente a cura del quale dovranno essere eseguiti. Saranno pure a carico del committente i risarcimenti per eventuali danneggiamenti alle tabelle, alle persone ed alle cose .

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 66

Servizio delle pubbliche affissioni

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura di mq. 116, contenenti messaggi relativi ad attività economiche.
- 2) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è di mq 153.
- 3) La superficie stabilita per le affissioni dirette è di mq. 5. L'apposizione e le caratteristiche di detti impianti, a cura e spese dei richiedenti, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 67

Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto, compensativo dell'imposta di pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 68

Luoghi per le pubbliche affissioni

- 1) Le località e la tipologia nonché la suddivisione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
- 2) Ogni successiva variazione verrà deliberata dalla Giunta Municipale nel rispetto dello strumento urbanistico.

Articolo 69

Tariffe

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
 - Per i primi 10 giorni
 - Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
- 3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%
- 4) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici è maggiorato del 100%
- 5) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- 6) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 49, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 50.

Articolo 70

Diritti d'urgenza

- 1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo **di € 25,82** per ciascuna commissione.

Articolo 71

Riduzione del diritto

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 33;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari

Articolo 72

Esenzione dal diritto

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 73

Richiesta di affissione

- 1) Gli avvisi, i manifesti e simili devono essere consegnati o trasmessi franco di posta e di ogni spesa, all'ufficio affissioni del comune.
- 2) Gli avvisi, manifesti ecc vengono contrassegnati dall'ufficio con speciale timbro portante la data dell'ultimo giorno di affissione.

Articolo 74

Numero dei manifesti da presentare

- 1) Il committente deve presentare, per gli uffici comunali, una copia in più del numero da affiggere.
- 2) Detta copia non potrà essere riconsegnata od affissa per alcun motivo.

Articolo 75

Modalità per le pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 76

Ritardo nelle affissioni

- 1) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 2) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 3) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 4) Il committente ha facoltà di annullare al richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 77

Divieti

- 1) E' vietata l'affissione in posti diversi dagli appositi spazi predisposti e messi a disposizione dal comune.

Articolo 78

Sostituzione manifesti deteriorati

- 1) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO IV°

SANZIONI

Articolo 79

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dai decreti Lgs. N 471-472-473 del 18.12.1997 e s.m.i..
2. La misura annua degli interessi è determinata nella misura corrispondente al tasso di interesse legale in vigore determinato periodicamente dal Ministero dell'Economie e Finanze con apposito decreto.

Articolo 80

Sanzioni amministrative

- 1) Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) Il comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 42.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Funzionario Responsabile

1) Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 82

Importi minimi

Il versamento o il rimborso della Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni non è dovuto qualora sia uguale o inferiore a € 5,00.

Art. 83

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2018** e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

INDICE

TITOLO I

ART. 1	Oggetto e campo di applicazione del regolamento	pag. 2
--------	---	--------

TITOLO II

CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 2	Insegne.....	pag. 2
ART. 3	Preinsegna	pag. 3
ART. 4	Sorgente luminosa.....	pag. 3
ART. 5	Cartello	pag. 3
ART. 6	Striscione, locandina, stendardo e bandiera.....	pag. 4
ART. 7	Segno orizzontale reclamistico.....	pag. 4
ART. 8	Manifesto	pag. 4
ART. 9	Impianti di pubblicità di servizio	pag. 4
ART. 10	Impianti di pubblicità o propaganda.....	pag. 4

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

ART. 11	Collocazione vietata	pag. 5
ART. 12	Collocazione fuori centro abitato.....	pag. 6
ART. 13	Collocazione in centro abitato	pag. 7
ART. 14	Dimensioni massime	pag. 8
ART. 15	Collocazioni di cartelli pubblicitari con carattere di provvisorietà	pag. 8
ART. 16	Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari	9
ART. 17	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi..	pag. 9
ART. 18	Caratteristiche particolari delle insegne.....	pag. 9
ART. 19	Caratteristiche delle tende e bacheche	pag. 10
ART. 20	Caratteristiche e installazioni di targhe professionali e di esercizio.....	pag. 10
ART. 21	Targhe pubblicitarie	pag. 10
ART. 22	Pubblicità fonica.....	pag. 11

CAPO III DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI

ART. 23	Stazioni di rifornimento di carburante.....	pag. 11
ART. 24	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	
ART. 25	Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti	pag. 12
ART. 26	Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici	pag. 12
ART. 27	Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine standardi bandiere	pag. 12
ART. 28	Messaggi a pubblicità variabile	pag. 13

ART. 29	Pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi.	pag. 13
ART. 30	Disciplina delle tende.....	pag. 13
ART. 31	Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni	pag. 13
ART. 32	Pubblicità sui veicoli	pag. 14

TITOLO III

ART. 33	Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione p.	15
ART. 34	Presentazione della domanda al Comune.....	pag. 15
ART. 35	Casi particolari	pag. 16
ART. 36	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 16
ART. 37	Interventi di sostituzione e modifica	pag. 17
ART. 38	Termine di validità dell'autorizzazione	pag. 17
ART. 39	Rinnovo dell'autorizzazione	pag. 17
ART. 40	Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	pag. 18
ART. 41	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 18

TITOLO IV

ART. 42 Vigilanza

PARTE II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 43	Ambito di applicazione	pag. 19
ART. 44	Classificazione del Comune e delle località del territorio comunale agli effetti delle tariffe	pag. 19
ART. 45	Presupposto dell'imposta	pag. 20
ART. 46	Soggetto passive	pag. 20
ART. 47	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 20
ART. 48	Dich.....	pag. 21
ART. 49	Pagamento dell'imposta	pag. 21
ART. 50	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva	pag. 21
ART. 51	Pubblicità ordinaria	pag. 22
ART. 52	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 22
ART. 53	Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 23
ART. 54	Pubblicità eseguita con striscioni	pag. 23
ART. 55	Pubblicità effettuata con aeromobili	pag. 23
ART. 56	Pubblicità eseguita in forma ambulante	pag. 24
ART. 57	Pubblicità sonora	pag. 24
ART. 58	Riduzione dell'imposta	pag. 24
ART. 59	Esenzione dell'imposta	pag. 24

ART. 60	Autorizzazione –Esclusione del comune da qualsiasi responsabilità.....	pag. 25
ART. 61	Limitazione e divieti all’esposizione della pubblicità	pag. 25
ART. 62	Pubblicità effettuata su aree e spazi comunali	pag. 26
ART. 63	Pubblicità collocata su proprietà privata	pag. 26
ART. 64	Spostamenti di mezzi pubblicitari	pag. 26
ART. 65	Oneri relativi all’esposizione della pubblicità	pag. 26
ART. 66	Servizio delle pubbliche aff	pag. 27
ART. 67	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 27
ART. 68	Luoghi per le pubbliche affissioni	pag. 27
ART. 69	Tariffe	pag. 27
ART. 70	Diritti d’urgenza	pag. 28
ART. 71	Riduzione del diritto	pag. 28
ART. 72	Esenzione dal diritto	pag. 28
ART. 73	Richiesta di affissione	pag. 28
ART. 74	Numero di manifesti da presen.....	pag. 29
ART. 75	Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 29
ART. 76	Ritardo nelle affissioni	pag. 29
ART. 77	Divieti	pag. 30
ART. 78	Sostituzione manifesti deteriorati	pag. 30
TITOLO V		
ART. 79	Sanzioni e interessi	pag. 30
ART. 80	Sanzioni amministrative	pag. 30
ART. 81	Funzionario Responsabile	pag. 31
ART. 82	Importi minimi	pag. 31
ART. 83	Entrata in vigore	pag. 31